

## COMMISSIONI RIUNITE

### GIUSTIZIA (IV) - INDUSTRIA (XII)

#### IV.

### SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE **GIOLITTI**

#### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	37
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
SABATINI ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591)	37
PRESIDENTE . . . . .	37, 41, 42
ALESI . . . . .	41
BIAGGI NULLO . . . . .	41
DOSI . . . . .	38, 40, 41
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i> . . . . .	38, 39, 41, 42
ORIGLIA . . . . .	39, 40
RUFFINI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	39 41, 42
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	43

**La seduta comincia alle 19,30.**

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Colleoni, Di Vagno, Graziosi, Merenda e Romualdi della XII Commissione.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Colleoni, Ceruti Carlo, Cengarle, Galli, Buzzi, De Zan, Cavallari Nerino, Gitti, Borra, Bianchi Gerardo, Biaggi Nullo, Toros e Colombo Vittorino: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta, avevamo accantonato l'esame di alcuni articoli in quanto si era ravvisata la opportunità di studiare una nuova formulazione. Il sottosegretario Oliva ha presentato il nuovo testo degli articoli rimasti in sospenso che prendono, rispettivamente, il n. 13 e il n. 14.

L'attuale articolo 13 sostituisce l'originale articolo 12 della proposta di legge che era così formulato:

« Le cambiali garantite da macchine contrassegnate sono ammesse allo sconto presso qualsiasi istituto di credito, monte di pegno, cassa di risparmio, istituto di credito speciale, così come presso ogni istituto e società finanziaria, fin dal primo giorno di emissione, quale che sia la scadenza, e possono altresì essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga degli statuti e delle vigenti leggi.

L'istituto di emissione può riscattare le cambiali suddette indipendentemente dalle date di scadenza ».

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1965

Il Governo ha proposto questa nuova formula:

« Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

a) presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi e a condizione che, per quelle emesse a copertura del prezzo delle macchine contrassegnate, oltre alla firma dell'emittente esse portino la firma di garanzia di un istituto di credito, cassa di risparmio, monte di pegno, oppure di una istituzione finanziaria costituita tra produttori di macchine utensili;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta; anche se non munite della firma di garanzia di cui alla precedente lettera a).

Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti ».

DOSI. Volevo qualche chiarimento. Innanzitutto nel testo che il Presidente ci ha letto è previsto che le cambiali, oltre alla firma dell'emittente (emittente è il debitore il quale rilascia la cambiale a favore del suo creditore), portino la firma di garanzia di un istituto di credito. Chiedo, quindi, se sia esatto che questa cambiale dovrà portare due firme quando andrà allo sconto, invece di una sola.

Poi, molto opportunamente, si fa riferimento ad una istituzione finanziaria costituita tra produttori di macchine utensili. Ora, poiché la proposta di legge riguarda tutti i tipi di macchine, la specificazione « utensili » mi sembra contraria allo scopo della norma.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Possiamo dire: « tra produttori di macchine utensili o di produzione ».

DOSI. Se si aggiungono le parole « o di produzione », allora va bene. Alla lettera b) si dice: « presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta, anche se non munite della firma di garanzia di cui alla precedente lettera a) ».

Su questo punto, non ho da proporre qualcosa di preciso; voglio solo rendermi ben conto del meccanismo suggerito dal Governo.

Alla lettera a), dunque, si autorizza lo sconto presso le aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, cioè presso le aziende di credito ordinario, a condizione che la cambiale, oltre alla firma dell'emittente, porti anche la firma di garanzia di un istituto di credito, cassa di risparmio, monte di pegno oppure di una istituzione finanziaria. Dunque, lo sconto presso le banche di credito ordinario può aver luogo solo quando oltre alla firma del creditore e del debitore, ci sia anche la firma di un istituto di credito. Se questo è quanto si è voluto stabilire, ne consegue che le aziende di credito ordinario non sconteranno le cambiali ove esse non abbiano anche una firma di garanzia.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Precisamente, perché si tratta di cambiali che vanno oltre i quattro mesi e ci si riferisce all'eccezionalità dello sconto oltre i quattro mesi. La possibilità del risconto presso aziende di credito di cambiali anche a dodici mesi comporta, a tutela dei depositanti presso le aziende di credito ordinario, una particolare prudenza cui, viceversa, si rinuncia anche nell'ipotesi di cambiali a cinque anni (tra i dodici e i sessanta mesi, prevede la lettera b) quando il risconto avvenga presso istituti tecnicamente attrezzati e con struttura particolare, come sono le aziende di medio credito.

DOSI. Non mi sembra sia così. Il mio è uno sforzo di approfondimento in quanto ho l'impressione che non ci intendiamo nell'interpretazione di questa norma; può darsi che al termine ci si intenderà ed allora saremo tutti più tranquilli.

Qui si parla di due tipi di operazioni di sconto cambiali: la lettera a) si riferisce allo sconto di cambiali che non superano i dodici mesi; la lettera b) allo sconto di cambiali che superano i dodici mesi. Vediamo come avviene l'operazione di sconto.

Nel primo caso lo sconto avviene presso istituti di credito ordinario. Però, questo sconto, è subordinato a due condizioni: che ci sia la firma dell'emittente e la firma di garanzia di un altro istituto di credito come quello di una cassa di risparmio, di un monte di pegno ovvero di una istituzione finanziaria costituita tra produttori di macchine. La formula è nuova, perché le cambiali, normalmente, si scontano presso istituti di credito ordinario senza garanzie di questo genere. Qui, dunque, i rischi si attribuiscono ai monti di pegno o alle casse di risparmio, in modo da rendere assolutamente tranquilli gli istituti di credito ordi-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1965

nario che, in definitiva, finiscono solo con lo anticipare dei denari senza alcun rischio. Si tratta di una formula nuova, evidentemente. Questo è il primo punto, sul quale vorrei che i chiarimenti togliessero le incertezze derivanti dalla novità stessa.

Per gli effetti che superano i dodici mesi ed arrivano ai sessanta mesi, l'operazione di sconto può essere fatta presso istituti di credito a medio termine, anche se essi non sono muniti di firma di garanzia.

Per quale ragione nella prima ipotesi si vuole la garanzia di uno di quei particolari istituti e nella seconda no?

Dette cambiali — conclude l'articolo 13 — possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti ed alle leggi vigenti, e su questa formula avevamo già raggiunto l'accordo nella precedente seduta.

In conclusione vorrei che il sottosegretario ci spiegasse lo svolgimento di queste operazioni e, innanzitutto, perché la garanzia sia necessaria nei confronti degli istituti di credito ordinario e non anche per quelli a medio termine.

ORIGLIA. Ritengo giuste le osservazioni del deputato Dosi e vorrei aggiungere che nella lettera a), dove si parla delle cambiali — emesse a copertura del prezzo delle macchine — che devono avere la firma dell'emittente, bisognerebbe invece dire: la firma dell'accettante o acquirente. È necessaria, infatti, la girata del venditore, perché colui al quale è rilasciata la cambiale, il venditore, la deve poi girare per portarla allo sconto.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Prego i colleghi delle due Commissioni di prendere atto che questo lavoro è stato un po' tumultuoso partendo, peraltro, da un diligentissimo testo del comitato ristretto in cui queste ipotesi erano state previste. Il Governo, pertanto, si è fatto riguardo di conservare quanto era possibile del precedente testo che, in proposito, diceva: « Le cambiali emesse a copertura del prezzo della macchina contrassegnata, possono essere ammesse allo sconto presso tutti gli istituti di credito, le casse di risparmio, i monti di pegno » (e si è voluto, da parte della Banca d'Italia, che si precisasse meglio il riferimento alle aziende di medio credito) « a condizione che, oltre la firma dell'emittente, portino la firma di garanzia di un istituto di credito, cassa di risparmio, monte di pegno, oppure una istituzione finanziaria costituita dagli stessi produttori di macchine utensili, in

forma ritenuta adeguata dall'istituto di emissione ».

Il Governo si è limitato a sostituire la dizione « dagli stessi produttori », con l'altra « tra i produttori ».

Mi rendo conto, onorevole Dosi, che nessun istituto di credito, cassa di risparmio o monte dei pegni accetterà di concedere una garanzia ad altro istituto di credito ordinario. Abbiamo lasciato che si prevedesse questa pur teorica alternativa e abbiamo proposto questa dizione: « ...a condizione che, oltre la firma dell'emittente, portino la firma di garanzia di un istituto di credito, cassa di risparmio, monte di pegno, oppure di una istituzione finanziaria costituita tra produttori di macchine utensili ».

Per rispettare il desiderio maturato all'interno del comitato ristretto, abbiamo conservato questa alternativa, ben sapendo che è un'alternativa per modo di dire, perché gli unici istituti che in questo tipo di operazioni presteranno garanzia ad altre banche saranno probabilmente le casse rurali, cioè quegli istituti minori delle aziende di credito ordinario che, essendo particolarmente vicini ad operatori locali, agricoltori ed artigiani, saranno disposti a garantire lo sconto presso le aziende di credito superiori.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Desidero chiarire il motivo — per quanto è possibile, trattandosi di una materia assai complicata, anche per un certo vizio d'origine che non è tanto nei lavori del comitato ristretto, quanto nella proposta originaria del deputato Sabatini — per cui il comitato ristretto ha lasciato inalterata questa materia.

Vi sono state delle difficoltà, delle preoccupazioni; sono stati interpellati tecnici del ramo bancario e si è arrivati alla formulazione di un testo che corrisponde *grossa modo* ad un emendamento che formalmente avevo presentato diversi giorni fa. Il mio emendamento è diverso da quello presentato dal Governo solo perché non prevede la garanzia degli istituti di credito ma, unicamente, della istituzione finanziaria, in quanto è pacifico che nessuna azienda di credito presterà garanzia per sconti di cambiali a favore di una altra azienda di credito.

Però, se avessimo lasciato — e in questo ha ragione il Governo — solo la garanzia di un istituto tra produttori come passaggio obbligato per arrivare allo sconto, sarebbe venuta a cessare la possibilità di sconto fino a quando queste società finanziarie non si fossero costituite. Pertanto, sono favorevole alla

formula proposta dal Governo, anche se di fatto l'attuazione sarà molto limitata.

Peraltro, il motivo della garanzia è dovuto al fatto che nessuna azienda di credito sconterà tali cambiali senza un'altra garanzia. Infatti, l'unica garanzia sul privilegio della macchina non è sufficiente, poiché questa, con il decorso del tempo, si depaupera e perde il valore e, quindi, le banche cercano altre garanzie, sempre che non si basino sulla fiducia di chi ha firmato la cambiale.

L'associazione bancaria vede con una certa benevolenza questa legge e pare sia orientata nel senso di dare istruzione ai vari istituti di credito in modo che questa norma sia attuata nel miglior modo possibile. In altre parole, significa arrivare non al finanziamento parziale della macchina, ma al finanziamento totale. L'associazione bancaria, peraltro, fa rilevare, ed io faccio mie queste osservazioni, che per quanto riguarda gli sconti a medio termine, non c'è il problema della celerità del credito che invece esiste per lo sconto a breve termine e per cui le banche debbono chiedere garanzie sussidiarie di altro genere. Però, chiedendo delle garanzie extra, passa il tempo e, quindi, cessa il vantaggio dello sconto a breve termine, operazione questa che ha un significato in quanto è celere. Pertanto, al fine di compiere questa operazione celermente ed arrivare al finanziamento massimo, si deve dare ad ogni istituto di credito un altro tipo di garanzia immediata e cioè la garanzia data dall'istituto finanziario costituito tra i produttori, o da aziende di credito, se e in quanto lo faranno.

DOSI. Non vorrei apparire troppo noioso ma, a mio avviso, stiamo dicendo delle cose non esatte per cui è necessario stare attenti.

L'acquisto di macchine utensili o di produzione, dopo che avremo approvato questa proposta di legge, seguirà tre strade: primo, la strada — quella più sana — del pagamento, ed in questo caso non intervengono le banche; secondo, la strada del trattamento stabilito dal « decretone » che prevede cinque anni con sconto degli istituti di credito ordinari e con risconto degli istituti di credito a medio termine che assumono un rischio diretto del 30 per cento — e sarebbe bene che questo provvedimento lo avessimo sott'occhio per evitare di fare cose contraddittorio a distanza di poche settimane —; terzo, la strada delle cambiali garantite da privilegio. Questa è la novità che si introduce rispetto alle norme del « decretone ». Queste cambiali sono ad un anno, a due, a tre, a quattro, fino a cinque anni e possono essere tenute dal creditore —

se non ha bisogno di denaro — o venir scontate in caso contrario. Che cosa avviene in questo ultimo caso? Se il creditore porta alla banca le cambiali per lo sconto e queste cambiali portano la firma di un produttore che si chiami Fiat e di un acquirente che si chiami Fin-sider o Finmeccanica, evidentemente la banca le sconta senza alcuna preoccupazione, perché trovò garanzie sufficienti nell'emittente e nel creditore. Se, invece, queste persone — o una delle due, perché basta che una non dia sufficiente garanzia — non danno sufficienti garanzie, la banca dice: faccio l'operazione di sconto solo se ho altre garanzie. E queste garanzie possono essere date da un'organizzazione di produttori — ed ecco l'opportuno riferimento che qui si è fatto — oppure sono garanzie date dai firmatari di queste cambiali.

Quindi, a mio giudizio, la lettera a) di questo articolo dovrebbe limitarsi a dire: « presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni o integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi ». Niente di più. Il resto, e cioè la firma di garanzia di un'associazione od organismo finanziario, l'eventuale firma di una cassa rurale o la garanzia data con i gioielli della moglie, sono tutte cose che rientrano nelle operazioni di sconto fatte dalle banche.

Nella lettera b) parliamo, giustamente, di cambiali a scadenza superiore ai dodici mesi che non sono scontate da istituti di credito ordinario ma da istituti di credito a medio termine; però il parlare di garanzie sussidiarie è un parlare assolutamente fuori della realtà della vita commerciale. Ci sono molti di noi che conoscono queste cose non da un punto di vista dottrinario o culturale, ma da un punto di vista pratico, e ritengo che queste norme, lette da bancari, saranno considerate quanto meno poco rispondenti, per cui sento il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto. Proporrò, pertanto, che ci si limitasse a parlare di cambiali garantite, riferendoci, per quelle fino a dodici mesi, agli istituti di credito ordinario e, per quelle superiori a dodici mesi, agli istituti di credito a medio termine, senza aggiungere altre espressioni che sono, a mio giudizio, fuori luogo.

ORIGLIA. Sono d'accordo con le precisazioni del collega Dosi ed aggiungo che se venisse approvata la lettera a) dell'articolo 13 nella formulazione proposta dal Governo, per cui la firma dell'emittente e del girante sarebbero firme di garanzia, ci si verrebbe a

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1965

trovare in una grave situazione. La mia azienda, ad esempio, che lavora da cinquanta anni, come tante altre aziende, ha la possibilità di scontare il proprio portafoglio fino a dodici mesi. Ora, se rimane la dizione proposta, le banche non sconteranno più gli effetti perché mancanti della firma di garanzia, qui prescritta. A mio giudizio, quindi, anziché favoriti ci troveremo svantaggiati, per cui ritengo che il testo della norma debba fermarsi alle parole « non superiore ai dodici mesi », annullando tutto il resto.

Vi è la questione della firma dell'emittente e la girata del venditore, problema, questo, che viene superato ove si sopprimano le parole da « e a condizione che » fino a « macchine utensili ».

ALESI. Vorrei sapere se in base a quanto detto dal deputato Dosi cada o meno la possibilità di garanzia da parte di istituzioni finanziarie costituite tra produttori.

DOSI. Personalmente ho avuto diretti contatti con gli istituti interessati quando si trattò dell'attuazione del « decreto ». In sostanza, questi istituti dicono: abbiamo bisogno di garanzie integrative; i produttori, dal canto loro, dicono: creiamo tra di noi una società finanziaria, questa sarà una delle garanzie. Quando la banca vedrà anche la firma di questo organismo finanziario, dirà: ho un'altra garanzia, così come avverrebbe con la fidejussione di un terzo, o un deposito di valori e via di seguito.

Quindi non prevederei in modo espresso questa istituzione finanziaria in quanto rappresenta una delle tante possibili garanzie integrative.

BIAGGI NULLO. Penso che si debba tener presente che, quando chiediamo una firma di garanzia, svalutiamo il significato profondo di questa proposta di legge che vuole incrementare l'acquisto di nuove macchine utensili istituendo un pegno sulle macchine stesse. Nel momento in cui chiediamo la garanzia di un istituto di credito tutta la struttura della proposta di legge cade perché si dovrebbe pensare, in termini di prezzo, che queste cambiali debbano essere scontate anche quando uno ha il proprio castelletto esaurito, in quanto si introduce una garanzia non basata sulle macchine stesse.

Quindi, se vogliamo adottare questa dizione ciò significa che non abbiamo fiducia in quello che creiamo, per cui, anche io, sarei dell'avviso di fermarci, nella lettera a), dopo le parole « ai dodici mesi » ed alle parole « non superiore ai sessanta » alla lettera b). Se fosse

altrimenti, documenteremmo la nostra insicurezza nel sistema che abbiamo istituito. Un ente che abbia facilità nel credito potrà essere costituito, ed allora darà garanzia, ma non ritengo opportuno che sia specificatamente indicato nel contesto di questa legge.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Pur prevedendo delle difficoltà sul piano applicativo della legge, non ho niente in contrario a che si sopprima la parte relativa alla garanzia, sia per il comma a) che per il comma b).

In sostanza non sottolineare il fatto che la garanzia è limitata solo alle cambiali emesse a copertura del prezzo, significa che le banche, di fatto, non sconteranno o sconteranno parzialmente gli effetti perché non si riteranno sufficientemente garantite dal privilegio nelle macchine. Infatti, se la macchina costa 5 milioni e viene pagata con cambiali per 5 milioni, la banca non sconterà le cambiali per tutti i 5 milioni, perché quando porrà in esecuzione il suo privilegio realizzerà solo due milioni dalla macchina.

DOSI. Ma ci sono le firme.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Quella è un'altra ipotesi: in quel caso la banca sconterà sempre. Qui si trattava di trovare un'agevolazione allo sconto quando non ci fossero altre garanzie. Comunque, si vedrà nella sua pratica applicazione. Ritengo, però, che si possa anche sopprimere questa parte.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se il relatore è d'accordo, non ho alcuna difficoltà ad aderire.

PRESIDENTE. Il deputato Ruffini, relatore per la IV Commissione, mi ha formalmente presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 13, alla lettera a) sopprimere le parole: « e a condizione che, per quelle emesse a copertura del prezzo delle macchine contrassegnate, oltre alla firma dell'emittente esse portino la firma di garanzia di un istituto di credito, cassa di risparmio, monte di pegno, oppure di una istituzione finanziaria costituita tra produttori di macchine utensili »;*

*e alla lettera b) le seguenti parole: « anche se non munite della firma di garanzia di cui alla precedente lettera a) ».*

Trattandosi di un emendamento pressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo di cui alla lettera a).

(Non è approvato).

Analogamente pongo in votazione il mantenimento del testo di cui alla lettera b).

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1965

Dò, quindi, lettura dell'articolo 13 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato:

« Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

a) presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta.

Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, che nella proposta Sabatini era formulato nei seguenti termini:

« Le cambiali emesse a copertura del prezzo della macchina contrassegnata, possono essere ammesse allo sconto presso tutti gli istituti di credito, le casse di risparmio, i monti di pegno, quale che sia la loro scadenza e sin dal primo giorno successivo alla loro emissione, a condizione che oltre la firma dell'emittente portino la firma di garanzia di un istituto di credito, cassa di risparmio, monte di pegno, oppure di una istituzione finanziaria costituita dagli stessi produttori di macchine utensili, in forma ritenuta adeguata dall'istituto di emissione.

Le cambiali possono essere riscontate presso l'istituto di emissione ».

Comunico che il Governo ha presentato un testo sostitutivo di questo articolo del seguente tenore:

« Le cambiali di cui al punto a) del primo comma dell'articolo 13 possono essere riscontate presso l'istituto di emissione; quelle di cui al punto b) del predetto primo comma possono essere riscontate, anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a medio termine ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dati gli alleggerimenti che sono stati apportati all'articolo 13, ritengo che questo articolo potrebbe diventare l'ultimo comma dell'articolo 13 stesso, sostituendo

le parole « le cambiali di cui al punto a) del primo comma dell'articolo 13 », con le seguenti: « le cambiali di cui al punto a) »; e, invece di « quelle di cui al punto b) del predetto primo comma », « quelle di cui al punto b) »:

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento formale proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, che in base all'emendamento testè approvato diventa l'ultimo comma dell'articolo 13.

(È approvato).

Dò lettura e pongo in votazione l'articolo 13 che rimane, quindi, così formulato:

« Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta.

Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti.

Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscontate presso l'istituto di emissione; quelle di cui al punto b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a medio termine ».

(È approvato).

Passiamo, ora, all'ultimo articolo. Ne dò lettura:

« La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4 ».

Richiamo l'attenzione di tutti i commissari sulla formula « Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4 ». È intuitivo che una qualsiasi legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* a meno che il

---

 IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1965
 

---

legislatore, espressamente, non abbia disposto altra data.

Non mi sembra opportuno, invece, subordinare l'entrata in vigore di una legge ad una qualsiasi attività dell'esecutivo. Infatti, come in questo caso, la presente legge entrerebbe in vigore soltanto trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dell'industria e commercio decreto che dovrebbe essere emesso entro tre mesi dalla data di pubblicazione di questa legge.

Ora, che cosa succederebbe se il Ministro dell'industria e commercio non emanasse, nei termini previsti, il decreto? Avremmo una legge che, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*, magari per anni sarebbe costretta ad attendere per la sua entrata in vigore la buona volontà dell'esecutivo.

Al fine di evitare questa situazione propongo il seguente emendamento: *Sostituire le parole*: « entra in vigore », *con le altre*: « ha effetto ».

Qualora questo emendamento fosse accolto chiederò anche alla Commissione che i due relatori siano autorizzati in sede di coordinamento del testo della presente legge di usare la analoga formula « ha effetto » anche agli articoli 16 e 17.

Pongo in votazione l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'ultimo articolo che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

« La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4 ».

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni rimane inteso che gli articoli 16 e 17, approvati nella seduta di ieri, vanno coordinati alla nuova formulazione dell'articolo testé approvato.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sabatini ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (1591):

Presenti e votanti . . . . .	46
Maggioranza . . . . .	24
Voti favorevoli . . . . .	40
Voti contrari . . . . .	6

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione per la IV Commissione giustizia:*

Amatucci, Bavetta, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Coccia, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Guidi, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Ruffini, Sforza, Sgarlata, Valiante, Zappa, Zoboli.

*Hanno preso parte alla votazione per la XII Commissione industria:*

Alesi, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Brighenti, Cataldo, Ceravolo, Colombo Vittorino, De Marchi, Dosi, Gelmini, Giolitti, Girardin, Mussa Ivaldi Vercelli, Natoli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Spallone, Titomanlio Vittoria.

*Sono in congedo per la XII Commissione industria:* Colleoni, Di Vagno, Graziosi, Merenda, Romualdi.

**La seduta termina alle 20,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI